

IVA

Gruppo Iva: operazioni tra soggetti partecipanti escluse da Iva

di **Marco Peirola**

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta all'interpello n. 222 del 1° luglio 2019](#), ha chiarito che, per il Gruppo Iva costituito con effetto dal 1° gennaio 2019, le **operazioni infragruppo** poste in essere nel 2018 e negli anni successivi sono **escluse da Iva**, anche se la relativa fatturazione è effettuata **a consuntivo all'inizio dell'anno successivo**.

Nel caso in esame, il Gruppo Iva è costituito dalla **capogruppo** e da altre **quattro società**, laddove la prima rende **prestazioni di servizi alle controllate**, addebitando:

- una **quota fissa relativa ai costi di gestione** dell'infrastruttura utilizzata per fornire i servizi;
- una **quota variabile per recuperare i costi diretti e indiretti** sostenuti a tal fine dalla capogruppo;
- un **mark-up** che rappresenta la remunerazione riconosciuta alla capogruppo.

Contrattualmente, è stata prevista una **fatturazione annuale per i corrispettivi dei servizi** e, negli ultimi tre esercizi (2015, 2016, 2017), si è proceduto a fatturare nel mese di **gennaio** (con riversamento dell'Iva in febbraio) le **competenze relative al periodo precedente** (nel **mese di gennaio 2018** sono stati infatti fatturati i corrispettivi del 2017), in ragione del fatto che la **quota variabile** può essere quantificata esattamente solo dopo la chiusura dell'esercizio.

In merito agli obblighi di fatturazione delle suddette prestazioni di servizi riguardanti l'anno 2018 e gli anni successivi, la capogruppo intende emettere fattura **applicando l'Iva** per le prestazioni rese nei confronti dei soggetti esterni al Gruppo Iva, mentre le prestazioni rese alle società del Gruppo sarebbero considerate **"fuori campo Iva"** ex [articolo 70-quinquies D.P.R. 633/1972](#).

Nella **risposta**, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, a seguito della costituzione del **Gruppo Iva**, gli aderenti **perdono l'autonomia soggettiva ai fini dell'Iva**, che viene infatti **acquisita dal Gruppo**, quale **nuovo soggetto d'imposta** dotato di un **proprio numero di partita Iva**.

È quindi il **Gruppo Iva** il **soggetto passivo tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di Iva** per le operazioni poste in essere dal **Gruppo nel suo complesso**, vale a dire da ciascuno dei partecipanti che **agiscono in qualità di Gruppo**.

Ne discende che gli **obblighi dichiarativi**, di **liquidazione** e di **versamento** dell'imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili, gravano in capo al **Gruppo Iva**.

Dal punto di vista temporale, la **ripartizione dei diritti e degli obblighi in materia di Iva** tra il Gruppo e i suoi partecipanti in occasione della costituzione o dello scioglimento del Gruppo medesimo sono regolati dall'[articolo 2, commi 1 e 4, D.M. 06.04.2018](#), secondo cui *“il Gruppo Iva assume gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione del Gruppo” (comma 1)* e, di converso, *“i singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo Iva ovvero successivamente alla sua cessazione” (comma 4).*

Come sottolineato dall'Agenzia, a partire dalla **data in cui l'opzione per la costituzione del Gruppo diviene efficace**, le **operazioni** effettuate dai **partecipanti** (per cui l'imposta è divenuta esigibile) sono **riconducibili al Gruppo Iva** e, conseguentemente, **allo stesso sono imputabili i diritti e gli obblighi che derivano dall'applicazione delle disposizioni in materia di Iva**.

Con riferimento alla fattispecie in esame, si conferma che, ai sensi dell'[articolo 70-quinquies, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) e dell'[articolo 3, comma 3, D.M. 06.04.2018](#), i servizi intercorsi tra i soggetti che partecipano al medesimo Gruppo Iva (per cui l'imposta è divenuta esigibile nel corso del 2019) sono **irrilevanti ai fini Iva**.

Nella [circolare 19/E/2018](#) (Cap. III, § 2) è stato precisato che, per tali operazioni, **non deve essere osservato alcun obbligo** di fatturazione, annotazione nei registri Iva e inserimento nella dichiarazione annuale Iva.

Permane, invece, l'obbligo di **rilevazione nel libro giornale e nelle altre scritture contabili** di cui al **D.P.R. 600/1973**, mentre le **imprese in contabilità semplificata** sono tenute ad annotare le operazioni in questione con **idonea documentazione emessa nel rispetto del loro ordine cronologico** riportando tutti gli elementi utili ad identificarle.

Per quanto riguarda, invece, le **prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti esterni al Gruppo**, la cui Iva sia divenuta **esigibile nel corso del 2019**, le stesse sono **rilevanti ai fini Iva** e si considerano **effettuate dal Gruppo**.



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >